

Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ

Art. 21

(Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 11/2007)

1. All' articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole << del servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività >>;

b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole << competente in materia di servizio civile >>, sono aggiunte le seguenti: << o suo delegato >>;

c) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << competente in materia di servizio civile >>, sono aggiunte le seguenti: << o suo delegato >>;

d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;>>;

e) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

f) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;>>;

g) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).>>;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.>>.

Art. 22

(Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.